

N. 00149/2014 REG.PROV.CAU.

N. 12345/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12345 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego emesso dall'università degli studi di Roma "Tor Vergata" con cui è stata rigettata la domanda di concessione del nulla osta al trasferimento - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Tor Vergata di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

il ricorrente è proveniente dall'Università degli Studi di Alfonso X El Sabio di Madrid, alla quale ha avuto accesso previo superamento di test preselettivi;

che lo stesso ha superato tutti gli esami previsti dal I e II anno, come da autocertificazione agli atti di causa;

che il predetto ha quindi chiesto all'amministrazione resistente il nulla-osta al trasferimento al III anno del corrispondente corso di studi da effettuarsi presso l'Università Tor Vergata di Roma;

Ritenuto

che il Collegio non può che ribadire il proprio orientamento già espresso in sede cautelare e di merito, secondo cui il test di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia non è normativamente previsto per gli anni successivi al primo, atteso oltretutto che le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 264/99 nulla stabiliscono in ordine all'ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale, come è nel caso di specie (cfr. per un caso del tutto identico, Tar Catania, n.3081/2013 depositata in data 4 dicembre 2013);

ritenuto che tali argomentazioni valgano, a maggior ragione, quando il trasferimento avvenga da altro paese comunitario in cui lo studente ha affrontato test preselettivi e sostenuto gli esami previsti dal corso di studi, dalla cui valutazione l'amministrazione nazionale non può prescindere ai fini del diniego (cfr., da ultimo, Tar L'Aquila, 1016/2013);

che, pertanto, a fronte dei posti risultati disponibili, le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate disponendo l'ammissione con riserva alla frequenza del III anno del corso di studi di cui trattasi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie l'istanza e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente come indicato in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 luglio 2014.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)